

Corte di Cassazione – (esclusa la responsabilità dello specialista se manca il nesso di causalità)

Il fatto

Durante lo svolgimento di alcuni esercizi fisici di riscaldamento in vista dello svolgimento di una partita di calcio, a causa di un improvviso arresto cardiaco, decedeva un giovane di sedici anni.

I congiunti hanno agito giudizialmente affinché venisse accertata la responsabilità del medico ritenuto responsabile dell'evento per aver rilasciato un certificato di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva pur avendo diagnosticato una patologia cardiaca. Il sanitario costituendosi in giudizio, nel sollecitare il rigetto della domanda, ha sostenuto di aver accertato le non perfette condizioni fisiche del ragazzo e di essersi convinto ad autorizzare la sua partecipazione alle attività sportive dell'oratorio solo dopo che un collega specialista in cardiologia, aveva descritto la situazione del ragazzo in termini di lieve patologia cardiovascolare compatibile con l'attività sportiva.

Il Tribunale ha rigettato le domande proposte contro il medico certificatore riconoscendo una certa percentuale di responsabilità in capo allo specialista cardiologo e un concorso i colpa in capo ai genitori.

In appello la domanda di condanna dei medici è stata completamente respinta.

Il diritto

la sentenza di appello ha dato contezza del fatto che l'accertamento controfattuale ha condotto ad esito negativo; in altre parole, non ha trovato alcun riscontro probatorio l'ipotesi per cui, ove allo sfortunato giovane fosse stata impedita ogni attività sportiva, ciò ne avrebbe evitato la morte improvvisa.

Il nesso di causalità può esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento morte, ma anche tra fatto ed accelerazione dell'evento morte; sicché per escludere il nesso di causalità, in relazione alla lesione del bene 'vita', è necessario non solo che il fatto non abbia generato l'evento letale, ma anche che non l'abbia minimamente accelerato. I Giudici d'appello hanno spiegato che l'arresto cardiaco è stato determinato da fattori esclusivamente immanenti alla patologia dalla quale era afflitto il ragazzo, con ciò escludendo che la modesta attività sportiva di quella fatale giornata potesse avere avuto un effetto anche solo anticipatorio della morte. Del resto l'attività sportiva del giovane si era protratta per alcuni mesi senza motivi di allarme corroborando in tal modo la tesi della tragica fatalità, non causalmente ricollegabile a responsabilità del medico.

Esito del giudizio

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con conseguente conferma della sentenza di secondo grado favorevole ai sanitari.
